

UNISPRINT

Polizza Unit Linked a Premi Ricorrenti



Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 196.380.291,36 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 – Codice Fiscale, iscrizione al registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153.

La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  AVIVA

Gentile Cliente,
ci complimentiamo con Lei per aver scelto UNISPRINT.

UNISPRINT è una forma di risparmio flessibile che abbina i vantaggi tipici delle assicurazioni ad un profilo finanziario dinamico.

Con tale prodotto, dedicato esclusivamente ai clienti di **UniCredit Banca S.p.A.**, Lei avrà a disposizione la consolidata esperienza nel settore di:

- UNICREDIT ASSICURA , Società controllata al 100% da UniCredit Banca S.p.A.
- COMMERCIAL UNION VITA, Compagnia di Assicurazione partecipata da UniCredit Banca S.p.A. e dal Gruppo AVIVA

Nel presente Testo Contrattuale potrà trovare tutte le informazioni relative al Suo contratto.

UniCredit Banca S.p.A. è comunque sin da ora a Sua disposizione per tutti i chiarimenti o le ulteriori informazioni di cui avrà bisogno.

Potrà, inoltre, far sempre riferimento ad UNICREDIT ASSICURA (tel. 02.39326001) e a COMMERCIAL UNION VITA (tel. 02.27751).

Con i migliori saluti.

UNICREDIT ASSICURA SRL

SOMMARIO

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO	pag. 6
IL CONTRATTO	pag. 6
I TERMINI PIÙ USATI	pag. 7
ASPETTI LEGALI	pag. 9
NOTA INFORMATIVA	pag. 10
NORME CONTRATTUALI	
- Condizioni di Assicurazione (Tariffa UB9)	pag. 26
- Regolamento del Fondo Interno Assicurativo CU A1 - CU A3 - CU A4 - CU A6	pag. 36

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del

trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447
- fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali.

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale “**UNISPRINT**” - **POLIZZA UNIT LINKED A PREMI RICORRENTI**, la Proposta, documento che attesta la Sua adesione al Contratto e con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la Lettera Contrattuale di Conferma, che riceverà dalla Commercial Union Vita S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel presente Testo Contrattuale sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**, che illustra le principali caratteristiche del Suo Contratto e descrive gli aspetti di maggiore rilievo delle Condizioni di Assicurazione e del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - le **Condizioni di Assicurazione**: si riferiscono in modo specifico al Contratto da Lei sottoscritto, un Contratto Unit Linked a premi ricorrenti con possibilità di Versamenti Aggiuntivi collegato a Fondi Interni Assicurativi (Tariffa UB9);
 - il **Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi**: stabilisce le modalità di gestione dei Fondi Interni Assicurativi CU A1 – CU A3 – CU A4 – CU A6.

I TERMINI PIÙ USATI

Società: Compagnia di Assicurazioni - **Commercial Union Vita S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Soggetto Incaricato: Sportello di UniCredit Banca S.p.A. presso cui è stato stipulato il Contratto;

Contraente: persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente;

Beneficiario: persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione prevista;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha sottoscritto la Proposta, unitamente all'Assicurato – se persona diversa –, ed ha versato il primo premio ricorrente - o la prima rata di premio in caso di frazionamento mensile -;

Data di decorrenza: data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto, il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Società del primo premio ricorrente - o della prima rata di premio in caso di frazionamento mensile -;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è in vigore; è l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto, durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate;

Durata pagamento premi: è l'arco di tempo che il Contraente sceglie per il pagamento dei premi ricorrenti; coincide con la durata del Contratto. Viene prescelta al momento della sottoscrizione della Proposta;

Data di scadenza: data in cui ha termine il Contratto ed alla quale viene corrisposto il Capitale a scadenza;

Piano di Versamento: Piano che il Contraente decide al momento della sottoscrizione della Proposta e che prevede la corresponsione di premi ricorrenti per tutta la durata contrattuale;

Premio Ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società per tutta la durata contrattuale;

Versamento Aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare - in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale - per integrare il Suo Piano di Versamento;

Spese: oneri a carico del Contratto prescelto; vengono calcolati sui premi ricorrenti e sugli eventuali Versamenti Aggiuntivi;

Capitale Caso Morte: prestazione che la Società corrisponde ai Beneficiari designati in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto;

Capitale alla scadenza: importo corrisposto dalla Società al Beneficiario alla scadenza del Contratto;

Opzione in Rendita Finanziaria Certa: è la facoltà del Contraente di scegliere, in alternativa al capitale a scadenza la corresponsione di una rendita finanziaria certa di una durata di 5 anni;

Differimento automatico della scadenza: facoltà offerta al Contraente di posticipare la scadenza naturale del Contratto, con la conseguente successiva corresponsione della prestazione a scadenza;

Fondi Interni Assicurativi: Fondi - a cui possono partecipare persone fisiche o giuridiche - nei quali vengono fatti confluire - convertiti in numero di quote - i premi ricorrenti - o le rate mensili - e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi versati dal Contraente. Il Contraente può scegliere un solo Fondo al momento della sottoscrizione della Proposta;

Quote: unità dei Fondi Interni Assicurativi nelle quali vengono investiti al netto delle spese i premi ricorrenti e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi pagati dal Contraente;

Valore unitario delle quote: è il valore di mercato delle quote, riferito ai Fondi Interni Assicurativi, pubblicato sui principali quotidiani nazionali;

Controvalore delle quote: capitale, ottenuto moltiplicando il numero delle quote, possedute dal Contraente ad una determinata data, per il loro valore unitario alla stessa data;

Sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi: possibilità data al Contraente, di richiedere il trasferimento totale del numero delle quote possedute in uno dei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelto tra i Fondi CU A1 - CU A3 - CU A4 - CU A6, ad un altro Fondo Interno Assicurativo sempre scelto tra questi stessi Fondi;

Riscatto (totale o parziale): diritto del Contraente di chiedere la liquidazione di tutto o parte del capitale maturato alla data di richiesta di riscatto. È possibile esercitare tale diritto solo dopo che siano trascorsi interamente tre anni dalla data di decorrenza del Contratto;

Valuta: il presente Contratto è stipulato in Euro e pertanto ogni calcolo ed ogni riferimento ad importi monetari avviene esclusivamente con tale valuta.

ASPETTI LEGALI

Impignorabilità ed inalienabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita e di Capitalizzazione. Essi sono infatti esenti ai sensi del Codice Civile - fatte salve specifiche disposizioni di Legge – da pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile).

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa, **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A – INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

La COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. ha sede in Italia, a Milano, in Viale Abruzzi 94 - 20131.

La Società è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 18240 del 28/7/1989 (G.U. n. 186 del 1/8/1989).

SEZIONE B – AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente Nota Informativa descrive un'assicurazione sulla vita "**Unit Linked a Premi Ricorrenti**" in cui l'entità delle somme dovute dalla Società è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.
2. In relazione alla struttura dei Fondi Interni Assicurativi cui sono collegate le somme dovute, gli investimenti nei Fondi Interni Assicurativi sono esposti, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri dei Fondi stessi e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:
 - il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall'emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico sistematico**);
 - il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
 - il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
 - **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
 - la stipulazione del contratto può comportare un **rischio di cambio** per le attività denominate in valute estere diverse dall'Euro.
3. Il presente Contratto non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati economici conseguiti e non prevede alcun valore minimo garantito dalla Società. Il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi rimane dunque a totale carico del Contraente; ciò può comportare che le somme corrisposte alla scadenza contrattuale siano inferiori alla somma dei

versamenti effettuati.

Le prestazioni vengono descritte nel dettaglio nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.

4. In caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale (decesso dell'Assicurato, riscatto totale o parziale), il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, come indicato al punto 1.1.1 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" ed al punto 6.1 "RISCATTO" della Sezione C. Non vi è infatti da parte della Società, una garanzia di valore minimo in caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale, né quindi la certezza di poter recuperare i versamenti effettuati.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della Proposta.

Il presente Contratto non è di tipo previdenziale (di cui all'art. 9 ter del D. Lgs. 124/93). Le prestazioni collegate al Contratto sono di seguito indicate.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO –

1. PRESTAZIONI ASSICURATE

La Società contro il versamento di premi ricorrenti e di eventuali Versamenti Aggiuntivi si impegna a corrispondere sotto forma di capitale una prestazione da erogarsi:

- in caso di decesso dell'Assicurato durante la validità del Contratto come indicato al successivo punto 1.1.1 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO";
- in caso di vita dell'Assicurato a scadenza del Contratto come indicato al successivo punto 1.1.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO".

1.1 PRESTAZIONI E MODALITÀ DI CALCOLO

1.1.1 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato – nel corso della durata contrattuale, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 2 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" delle Condizioni di Assicurazione - la Società corrisponde, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a. controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente tra i Fondi CU A1 - CU A3 - CU A4 – CU A6, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società per il numero delle quote alla stessa data;
- b. la maggiorazione per la Garanzia Morte ottenuta applicando all'importo indicato al punto a. le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO (in anni interi) ALLA DATA DI DECESSO	% DI MAGGIORAZIONE
da 18 a 39 anni	15 %
da 40 a 59 anni	6 %
da 60 anni e oltre	0,20 %

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 10.000,00 Euro.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo stesso.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo come indicato come indicato all'Art. 9 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi CU A1 - CU A3 - CU A4 - CU A6 e pubblicato quotidianamente sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE".

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al punto 4 "SPESE" che segue.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di decesso.

1.1.2 PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede alla scadenza contrattuale, qualora l'Assicurato sia in vita, la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un capitale pari al controvalore delle quote possedute alla data di scadenza del Contratto stesso. Tale controvalore delle quote viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote della data di scadenza per il numero delle quote possedute alla stessa data.

Per procedere alla liquidazione, dovrà essere inviata alla Società tutta la documentazione necessaria come indicato all'Art. 19 "PAGAMENTI DELLA SOCIETA'" delle Condizioni di Assicurazione.

Al capitale liquidato a scadenza verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo stesso.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo come indicato come indicato all'Art. 9 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi CU A1 - CU A3 - CU A4 - CU A6 e pubblicato quotidianamente sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE".

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore del Capitale a scadenza potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al punto 4 "SPESE" che segue.

Non esiste inoltre alcun valore minimo di rimborso garantito dalla Società alla scadenza del Contratto.

1.2 FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

La Società ha istituito e gestisce un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie per ciascun Fondo Interno Assicurativo CU A1, CU A3, CU A4, CU A6.

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nei Fondi Interni Assicurativi, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- Fondo CU A1: basso
- Fondo CU A3: medio-basso
- Fondo CU A4: medio-alto

- Fondo CU A6: medio-alto

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in quote di uno dei Fondi Interni Assicurativi, denominati: CU A1, CU A3, CU A4 e CU A6.

La caratteristica principale dei Fondi Interni Assicurativi CU A1 - CU A3 - CU A4 - CU A6 è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo dei Fondi e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base all'asset allocation indicata al successivo punto 1.2.1 "PRESTAZIONI COLLEGATE AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU A1 - CU A3 - CU A4 - CU A6".

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono ciascun Fondo Interno Assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono ciascun Fondo Interno Assicurativo si distinguono per finalità, composizione e profilo di rischio.

Qui di seguito sono indicati, distinti per comparto di appartenenza, gli OICR, nei quali saranno inizialmente investite le disponibilità dei Fondi Interni Assicurativi:

Monetari:

- Pioneer Funds Euro Short Term
- Pioneer Funds International Short Term
- Pioneer Funds U.S. Dollar Short Term

Obbligazionari:

- Pioneer Funds Euro Bond
- Pioneer Funds Euro Corporate Bond
- Pioneer Funds International Bond
- Pioneer Funds Emerging Markets Bond
- Pioneer Funds U.S. High Yield Corporate Bond
- Pioneer Funds Strategic Income
- Pioneer Funds Euro Maturity Bond 1
- Pioneer Funds Euro Maturity Bond 2

Azionari:

- Pioneer Funds Italian Equity
- Pioneer Funds Eastern European Equity
- Pioneer Funds French Equity
- Pioneer Funds Euroland Equity
- Pioneer Funds Core European Equity
- Pioneer Funds European Small Companies
- Pioneer Funds Emerging Markets Equity
- Pioneer Funds European Research
- Pioneer Funds Top European Players
- Pioneer Funds Global Equity
- Pioneer Funds Global Telecoms
- Pioneer Funds Global Technology
- Pioneer Funds Global Healthcare
- Pioneer Funds Global Environmental & Ethical
- Pioneer Funds Global Consumers
- Pioneer Funds Global Industrials
- Pioneer Funds Global Energy

- Pioneer Funds U.S. Research
- Pioneer Funds U.S. Small Companies
- Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value
- Pioneer Funds U.S. Value
- Pioneer Funds U.S. Growth
- Pioneer Funds Japanese Equity
- Pioneer Funds Pacific (ex Japan) Equity
- Pioneer Funds Greater China Equity
- Pioneer Funds Global Financials
- Pioneer Funds America.

La gestione degli attivi, sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, verrà delegata ad un operatore qualificato (Pioneer Investment Management SGRpA, Società appartenente al Gruppo UniCredito Italiano), nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato da uno specifico Regolamento riportato nelle Norme Contrattuali.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi Interni Assicurativi con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

1.2.1 PRESTAZIONI COLLEGATE AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU A1 - CU A3 - CU A4 - CU A6

I Fondi Interni Assicurativi CU A1, CU A3, CU A4, CU A6 hanno le seguenti caratteristiche:

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A1

- Finalità: salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nel comparto monetario ed obbligazionario.
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una bassa propensione al rischio.
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	10%	50%
Obbligazionario	40%	90%

- Profilo di rischio: basso.
- Volatilità media annua attesa: 1,74%.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A3

- Finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nel comparto obbligazionario ed, in misura più contenuta, nei comparti monetario ed azionario.
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una bassa propensione al rischio.
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	40%
Obbligazionario	35%	75%

Azionario	10%	50%
-----------	-----	-----

- Profilo di rischio: medio-basso.
- Volatilità media annua attesa: 5,16%.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A4

- Finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati in larga misura sia nel comparto obbligazionario che in quello azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo.
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una alta propensione al rischio.
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	20%	70%
Azionario	30%	70%

- Profilo di rischio: medio-alto.
- Volatilità media annua attesa: 8,66%.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A6

- Finalità: consentire una significativa redditività derivante da investimenti orientati in larga misura nel comparto azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo.
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una alta propensione al rischio.
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	50%
Azionario	50%	100%

- Profilo di rischio: alto.
- Volatilità media annua attesa: 14,74%.

CARATTERISTICHE COMUNI AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI: CU A1, CU A3, CU A4, CU A6:

- Valuta: Euro.
- Rischio di cambio: gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio di cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- Modalità di valorizzazione delle quote: il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi di cui all'Art. 9 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi CU A1 – CU A3 – CU A4 – CU A6. Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato quotidianamente sul quotidiano finanziario "IL SOLE 24 ORE". La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

- **Tempistica di valorizzazione delle quote:** il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi sopra indicati è determinato quotidianamente dalla Società, utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza dei Fondi stessi, il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti Turbative dei Mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

Gli eventuali crediti d'imposta su Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai gestori non verranno riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

La Società gestirà i Fondi Interni Assicurativi in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEI PREMI RICORRENTI E DEGLI EVENTUALI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il presente Contratto prevede un Piano di Versamento a Premi Ricorrenti e la possibilità di integrare il Piano con Versamenti Aggiuntivi.

2.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo premio ricorrente – o la prima rata di premio in caso di frazionamento mensile del premio – ed ha sottoscritto – unitamente all'Assicurato se persona diversa - la Proposta ovvero il Contratto si considera concluso alla data di addebito in conto corrente del primo versamento effettuato.

2.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni di cui al punto 1 “PRESTAZIONI ASSICURATE” decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del primo premio ricorrente - o della prima rata di premio in caso di frazionamento mensile del premio – .

Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

A seguito del pagamento del primo premio ricorrente - o della prima rata di premio in caso di frazionamento mensile del premio –, la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- la durata contrattuale che coincide con la durata pagamento premi;
- il primo premio corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo prescelto:

- il numero di quote acquistate;
- il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

2.3 PREMI RICORRENTI

L'importo del premio ricorrente previsto viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, può scegliere se corrispondere i premi ricorrenti annualmente o mensilmente.

L'importo di ogni rata di premio non può risultare inferiore a:

- 1.200,00 Euro in caso di frazionamento annuale;
- 100,00 Euro in caso di frazionamento mensile.

Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del contratto e, successivamente, ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda della periodicità di versamento prescelta.

Il primo versamento del premio ricorrente viene quietanzato direttamente sulla Proposta.

Il Contraente, ad ogni ricorrenza annuale, ha la facoltà di modificare l'importo del premio ricorrente, nei limiti di cui sopra, rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato entro il giorno antecedente la ricorrenza annua del Contratto.

2.4 MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente ha la facoltà, in qualsiasi momento, di sospendere il versamento dei premi ricorrenti previsti dal piano.

Il Contraente dovrà comunicare la propria volontà di non voler corrispondere ulteriori premi entro il giorno antecedente la ricorrenza mensile o annuale rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato.

Il Contraente potrà, comunque, riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza dover corrispondere quelli arretrati.

2.5 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti aggiuntivi.

L'importo di ogni versamento aggiuntivo non può essere inferiore a 300,00 Euro.

Il pagamento del versamento aggiuntivo:

- deve avvenire al momento della sottoscrizione dell'apposito Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente;
- verrà quietanzato direttamente sul Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi.

La Società invierà al Contraente – a seguito del pagamento di ciascun versamento aggiuntivo e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo – **una Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo** che contiene le seguenti informazioni:

- il versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito;
- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo delle quote si riferisce);
- per il Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato,
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Le quote derivanti da ogni versamento aggiuntivo vengono aggiunte a quelle possedute prima del versamento aggiuntivo, nel Fondo Interno Assicurativo prescelto al momento della sottoscrizione della Proposta.

2.6 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO RICORRENTE O DEGLI EVENTUALI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il pagamento sia dei premi ricorrenti – indipendentemente dalla frequenza di versamento prescelta - che degli eventuali versamenti aggiuntivi, deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente,

appoggiato presso il Soggetto Incaricato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento sia dei premi ricorrenti che degli eventuali versamenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario con il Soggetto Incaricato, la Società provvede ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio RID.

2.7 CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote di Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente.

Il Contraente decide, in base alle Condizioni Contrattuali e nei limiti previsti dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, di destinare i versamenti in quote di uno dei Fondi Interni Assicurativi scelti tra quelli proposti dal presente Contratto.

Ai fini della determinazione del capitale espresso in quote, ciascun versamento, effettuato dal Contraente viene:

- relativamente al primo versamento: il primo premio versato, viene diminuito del caricamento percentuale e della spesa annuale di gestione applicato dalla Società nella misura indicata al successivo punto 4 "SPESE" diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, del primo premio versato;
- relativamente ai successivi premi: i premi versati, vengono diminuiti del caricamento percentuale e della spesa annuale di gestione applicati dalla Società nella misura indicata al successivo punto 4 "SPESE" divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo del primo giorno di Borsa aperta successivo a quello di incasso dei premi stessi. La spesa di gestione viene prelevata solo alla ricorrenza annua quindi in caso di frazionamento mensile viene prelevata solo dal versamento che coincide con la ricorrenza annua;
- relativamente agli eventuali versamenti aggiuntivi: il versamento aggiuntivo, viene diminuito del caricamento percentuale nella misura indicata al successivo punto 4 "SPESE" diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi, accompagnato dal relativo versamento.

3. OPZIONI ESERCITABILI ALLA SCADENZA

3.1 CONVERSIONE DEL CAPITALE A SCADENZA IN UNA RENDITA FINANZIARIA

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro tre mesi prima della scadenza contrattuale (o in caso di differimento – sempre che l'Assicurato sia in vita - entro tre mesi prima della scadenza del differimento), la prestazione a scadenza può essere convertita in una rendita annua finanziaria certa rivalutabile pagabile in rate posticipate di periodicità annuale e della durata di 5 anni.

La conversione della prestazione a scadenza in rendita viene concessa a condizione che l'importo del capitale a scadenza da convertire in rendita sia non inferiore a Euro 25.000,00.

La rendita è rivalutabile ed è pagabile annualmente per 5 anni anche in caso di decesso del Beneficiario a scadenza, in questo caso subentreranno gli eredi legittimi o testamentari.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua finanziaria certa di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

La rendita annua finanziaria di opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

3.2 FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA

Il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società – sempre che l'Assicurato sia in vita - che la scadenza del Contratto venga differita automaticamente di 5 anni in 5 anni, con conseguente differimento della riscossione della prestazione a scadenza, senza corresponsione di ulteriori premi ricorrenti.

La richiesta di differire la scadenza del Contratto deve pervenire alla Società entro tre mesi prima della scadenza del Contratto stesso.

4. SPESE

4.1 SPESE GRAVANTI SUL CONTRATTO

- CARICAMENTO PERCENTUALE SUL PREMIO

Su ciascun versamento - sia esso premio ricorrente che versamento aggiuntivo - effettuato dal Contraente, la Società trattiene un caricamento percentuale che varia in base al cumulo degli importi complessivamente versati, così come indicato di seguito:

SCAGLIONI DI PREMIO (CUMULO DEI VERSAMENTI)	% DI CARICAMENTO
fino ad Euro 5.000,00	3,50%
da Euro 5.000,01 ed oltre	1,50%

Di conseguenza, indipendentemente dal momento in cui i premi vengono corrisposti, al crescere dell'ammontare complessivo corrisposto nel corso del piano, decresce l'incidenza del caricamento percentuale trattenuto dalla Società.

Per il calcolo del cumulo dei versamenti si tiene conto sia dei premi ricorrenti che dei versamenti aggiuntivi.

- SPESA ANNUALE DI GESTIONE DEL CONTRATTO

La spesa annuale di gestione è pari a Euro 10,00.

La spesa annuale di gestione viene trattenuta dalla Società in un'unica soluzione, sia alla data di decorrenza del contratto che ad ogni ricorrenza annuale.

L'importo della spesa annuale di gestione viene convertito in un numero di quote da detrarre dal totale delle quote accantonate, in base al valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto ed alle rispettive ricorrenze annue.

- SPESA DI RECESSO

Nel caso in cui il Contraente receda dal Contratto la Società rimborserà al Contraente l'importo calcolato come indicato al successivo punto 7 "DIRITTO DI RECESSO" al netto di una spesa fissa pari a 50,00 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

- SPESA FISSA IN CASO DI RISCATTO TOTALE O PARZIALE

In caso di riscatto è prevista una spesa fissa a carico del Contraente pari a 50,00 Euro.

- SPESA FISSA IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In caso di sostituzione di uno dei Fondi Interni Assicurativi CU A1 – CU A3 – CU A4 – CU A6 precedentemente scelto con un altro tra questi Fondi Interni Assicurativi, è prevista una spesa fissa a carico del Contraente di 20,00 Euro a partire dalla terza sostituzione.

4.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU A1 – CU A3 – CU A4 – CU A6

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari all'1,15% su base annua. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.

- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 11 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.
- e) Ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del Fondo.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sul Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 1,80%. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto totale senza penalità.

Si precisa che la commissione massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore a:

- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,20% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,75% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

5. DURATA E LIMITI DI ETÀ

5.1 DURATA CONTRATTUALE E DURATA PAGAMENTO PREMI

La durata contrattuale intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate - è scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta e può essere di un minimo 5 anni ed un massimo di 18 anni . La durata pagamento premi - intendendosi per tale il periodo di versamento del premio - è pari alla durata contrattuale.

Il Contratto resta in vigore per la durata contrattuale prescelta dal Contraente, indicata nella Proposta, e si estingue nei seguenti casi:

- al verificarsi del decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale;
- scadenza del Contratto.

5.2 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto prevede che alla data di decorrenza del Contratto l'età di ingresso dell'Assicurato non debba essere inferiore a 18 anni e superiore a 90 anni.

6. RISCATTO E PRESTITI

6.1 RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le quote residue.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni

dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società per il numero di quote alla stessa data. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto totale, al netto di una spesa fissa di 50,00 Euro.

RISCATTO PARZIALE

Al Contraente è data facoltà di chiedere al Soggetto Incaricato la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che:

- tale valore, di riscatto, al lordo della tassazione prevista, sia non inferiore a Euro 3.000,00;
- il controvalore delle quote residuo dopo il riscatto parziale sia almeno pari a Euro 3.000,00.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale. La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto parziale, al netto di una spesa fissa di 50,00 Euro.

Il Contratto resta in vigore per le quote non riscattate, in riferimento alle quali restano confermate le condizioni previste dal presente Contratto.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente alla Commercial Union Vita S.p.A., al numero telefonico 02/27.75.439.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente della somma dei versamenti effettuati. Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al versamenti effettuati per effetto del deprezzamento del valore unitario delle quote sia per l'applicazione dei Costi indicati al punto 4 "SPESE" che precede. Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.

6.2 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

7. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dal punto 2.1 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" che precede.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - alla Società al seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO

oppure per il tramite del Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il primo premio ricorrente - o la prima rata di premio in caso di frazionamento mensile del premio -;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il primo premio ricorrente - o la prima rata di premio in caso di frazionamento mensile del premio - maggiorata o diminuita della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di

decorrenza, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a 50,00 Euro. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

8. SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere al Soggetto Incaricato, mediante il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi, la conversione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo inizialmente scelto tra i Fondi Interni Assicurativi CU A1 – CU A3 – CU A4 – CU A6 in quote di un altro Fondo scelto tra gli stessi Fondi.

Il controvalore della totalità del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto viene così trasformato in controvalore del numero di quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione.

La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto dal Contraente, in base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi;
- detto importo, al netto della spesa fissa stabilita dalla Società pari a 20,00 Euro – come indicato al precedente punto 4.1 “SPESE GRAVANTI SUL CONTRATTO” - viene diviso per il valore unitario delle quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo, del medesimo giorno. La spesa fissa non si applica nelle prime due sostituzioni.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo**, che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il nuovo e vecchio Fondo:

- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di quote vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.

9. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

9.1 PAGAMENTI

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 19 “PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ” delle Condizioni di Assicurazione.

9.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

10. REGIME FISCALE

10.1 IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

10.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “PURO RISCHIO”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sulla componente del premio relativo alla sola copertura caso morte fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale

componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita "AVENTI PREVALENTE CONTENUTO FINANZIARIO", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

10.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D. P. R. 917 del 22/12/1986.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- il rendimento finanziario maturato:
- a) se corrisposto in forma di capitale, in base al D. Lgs. n. 47 del 18/2/2000, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D. L. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare dei premi pagati, applicando a tale importo un equalizzatore, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione annuale per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento della stessa. In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze;
- b) se corrisposto in forma di rendita, all'atto della conversione del valore del capitale a scadenza, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/2000.

10.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

10.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 108 del D. Leg. 174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

12. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

12.1 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI

VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità della somme da corrispondere o l'interpretazione del Contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

12.2 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo III "Assicurazioni sulla durata della vita umana connessa ai Fondi di Investimento", quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

13. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

14. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

14.1 PUBBLICAZIONE DEL VALORE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi CU A1 – CU A3 – CU A4 – CU A6 viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi dei rispettivi Regolamenti, e pubblicato quotidianamente sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE".

La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

14.2 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, viene inviata al Contraente una **Lettera di Informazione**, nella quale sono indicati:

- il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e relativo numero e controvalore delle quote assegnate;
- il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della Lettera di Informazione.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui alla precedente PARTE C "INFORMAZIONI SUL CONTRATTO", a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società, infine, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

La presente Nota Informativa è stata redatta tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 109 del

Decreto Legislativo 17 marzo 1995 nr. 174 e nelle Circolari ISVAP nr. 249 del 19 giugno 1995, nr. 403/D del 16 marzo 2000 e nr. 474/D del 21 febbraio 2002.

NORME CONTRATTUALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Le prestazioni previste dal Contratto, da corrispondere ai Beneficiari designati, sono:

- in caso di decesso dell'Assicurato durante la validità del Contratto come indicato al successivo punto 1.1 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO";
- in caso di vita dell'Assicurato a scadenza del Contratto come indicato al successivo punto 1.2 PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO".

1.1 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato – nel corso della durata contrattuale, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 2 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" delle Condizioni di Assicurazione - la Società corrisponde, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente tra i Fondi CU A1 - CU A3 - CU A4 – CU A6, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperto successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società per il numero delle quote alla stessa data;
- b) la maggiorazione per la Garanzia Morte ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (IN ANNI INTERI)	% DI MAGGIORAZIONE
Da 18 a 39 anni	15%
da 40 a 59 anni	6%
da 60 anni ed oltre	0,20%

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 10.000,00 Euro.

Il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al successivo Art. 14 "SPESE".

1.1 PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede alla scadenza contrattuale, qualora l'Assicurato sia in vita, la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un capitale pari al controvalore delle quote possedute alla data di scadenza del Contratto stesso. Tale controvalore delle quote viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote della data di scadenza per il numero delle quote possedute alla stessa data.

Per procedere alla liquidazione, dovrà essere inviata alla Società tutta la documentazione necessaria come indicato all'Art. 19 "PAGAMENTI DELLA SOCIETA'" che segue.

Al capitale liquidato a scadenza verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

Il valore del Capitale a scadenza potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le

quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate all'Art. 14 "SPESE" che segue.

Non esiste inoltre alcun valore minimo di rimborso garantito dalla Società alla scadenza del Contratto.

Art. 2 - LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE

La maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto b) del precedente paragrafo 1.1 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" non verrà applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza.

Art. 3 - OPZIONI A SCADENZA

CONVERSIONE IN RENDITA FINANZIARIA CERTA

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro tre mesi prima della scadenza contrattuale (o in caso di differimento - sempre che l'Assicurato sia in vita - entro tre mesi prima della scadenza del differimento), la prestazione a scadenza può essere convertita in una rendita annua finanziaria certa rivalutabile pagabile in rate posticipate di periodicità annuale e della durata di 5 anni.

La conversione della prestazione a scadenza in rendita viene concessa a condizione che l'importo del capitale a scadenza da convertire in rendita sia non inferiore a Euro 25.000,00.

La rendita è rivalutabile ed è pagabile annualmente per 5 anni anche in caso di decesso del Beneficiario a scadenza, in questo caso subentreranno gli eredi legittimi o testamentari.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua finanziaria certa di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

La rendita annua finanziaria di opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA

Il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società - sempre che l'Assicurato sia in vita - che la scadenza del Contratto venga differita automaticamente di 5 anni in 5 anni, con conseguente differimento della riscossione della prestazione a scadenza, senza corresponsione di ulteriori premi ricorrenti.

La richiesta di differire la scadenza del Contratto deve pervenire alla Società entro tre mesi prima della

scadenza del Contratto stesso.

Art. 4 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

Art. 5 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto, questo non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

Art. 6 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo premio ricorrente - o la prima rata di premio in caso di frazionamento mensile del premio - ed ha sottoscritto - unitamente all'Assicurato se persona diversa - la Proposta ovvero il Contratto si considera concluso alla data di addebito in conto corrente del primo versamento effettuato.

Art. 7 - DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni di cui all'Art. 1 "PRESTAZIONI ASSICURATE" decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del primo premio ricorrente - o della prima rata di premio in caso di frazionamento mensile del premio - .

Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 8 - PREMI RICORRENTI - VERSAMENTI AGGIUNTIVI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

PREMI RICORRENTI

Con la sottoscrizione della Proposta il Contraente si impegna a versare alla Società premi ricorrenti di importo non inferiore ad:

- Euro 1.200,00 in caso di rateazione annuale;
- Euro 100,00 in caso di rateazione mensile.

Il premio ricorrente può essere corrisposto con cadenza annuale o mensile. La prima annualità di premio o prima rata mensile viene quietanzata direttamente sulla Proposta.

Il versamento del premio ricorrente viene effettuato per tutta la durata del piano, sempreché l'Assicurato sia in vita, ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, così come prescelto dal Contraente.

Il Contraente, ad ogni ricorrenza annuale, ha la facoltà di modificare l'importo del premio ricorrente, nei limiti di cui sopra, rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato entro il giorno antecedente la ricorrenza annua.

A seguito del pagamento del primo premio ricorrente o rata di premio la Società invierà al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- la durata contrattuale;
- il primo premio corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- la durata pagamento premi;
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - il numero di quote acquistate;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti aggiuntivi. L'importo di ogni versamento aggiuntivo non può essere inferiore a 300,00 Euro.

Il pagamento del versamento aggiuntivo:

- deve avvenire al momento della sottoscrizione dell'apposito Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente;
- verrà quietanzato direttamente sul Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi.

La Società invierà al Contraente – a seguito del pagamento di ciascun versamento aggiuntivo e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo – **una Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo** che contiene le seguenti informazioni:

- il versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito;
- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo delle quote si riferisce);
- per il Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato,
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Le quote derivanti da ogni versamento aggiuntivo vengono aggiunte a quelle possedute prima del versamento aggiuntivo nel Fondo Interno Assicurativo prescelto al momento della sottoscrizione della Proposta.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO RICORRENTE O DEGLI EVENTUALI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il pagamento sia dei premi ricorrenti – indipendentemente dalla frequenza di versamento prescelta - che degli eventuali versamenti aggiuntivi, deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente, appoggiato presso il Soggetto Incaricato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento sia dei premi ricorrenti che degli eventuali versamenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario con il Soggetto Incaricato, la Società provvede ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio RID.

Art. 9 - MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente ha la facoltà di sospendere il pagamento dei premi previsti dal piano.

Il Contraente dovrà comunicare la propria volontà di non voler corrispondere ulteriori premi entro il giorno prima della ricorrenza mensile o annuale rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato.

In tal caso:

- il Contratto rimane in vigore per un capitale calcolato in funzione delle quote possedute alla data di sospensione del versamento dei premi (al netto di eventuali riscatti parziali effettuati);
- le garanzie previste dal contratto continuano ad essere prestate, come se il Contraente non avesse mai interrotto il piano di versamento, finché sulla posizione del Contraente le quote non saranno esaurite.

Il Contraente potrà comunque riprendere in qualsiasi momento i versamenti, senza dover corrispondere i premi arretrati.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote di Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente.

Il Contraente decide, in base alle Condizioni di Assicurazione e nei limiti previsti dai Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, al momento della sottoscrizione della Proposta di destinare i premi ricorrenti – indipendentemente dalla frequenza di versamento prescelta – e gli eventuali versamenti aggiuntivi in quote di

un Fondo Interno Assicurativo prescelto tra i Fondi CU A1 – CU A3 – CU A4 – CU A6;

Ai fini della determinazione del numero di quote, si procede come segue:

- il primo premio ricorrente o la prima rata di premio in caso di scelta di frazionamento mensile del premio viene:
 - diminuito del caricamento percentuale e della spesa annuale di gestione applicati dalla Società di cui al successivo Art. 14 “SPESE”;
 - diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, del primo premio versato;
- i successivi premi vengono:
 - diminuiti del caricamento percentuale e della spesa annuale di gestione applicati dalla Società nella misura indicata al successivo Art. 14 “SPESE”. La spesa di gestione viene prelevata solo alla ricorrenza annua quindi in caso di frazionamento mensile viene prelevata solo dal versamento che coincide con la ricorrenza annua;
 - divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo del primo giorno di Borsa aperta successivo a quello di incasso dei premi stessi;
- gli eventuali Versamenti Aggiuntivi vengono:
 - diminuiti del caricamento percentuale nella misura indicata al successivo Art. 14 “SPESE”
 - divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi, accompagnato dal relativo versamento.

Art. 11 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi CU A1 - CU A3 - CU A4 - CU A6 viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del Regolamento, e pubblicato quotidianamente su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nella nota informativa (punto 1.2.1 “PRESTAZIONI COLLEGATE AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU A1 - CU A3 - CU A4 - CU A6”). La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme Contrattuali, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 12 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dall'Art. 6 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO”.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - al seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il primo premio ricorrente - o la prima rata di premio in caso di frazionamento mensile del premio - ;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il primo premio ricorrente - o la prima rata di premio in caso di frazionamento mensile del premio - maggiorata o diminuita della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a 50,00 Euro. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni

Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 13 – DURATA DEL CONTRATTO

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto nel corso del quale sono operanti le garanzie assicurative.

Il presente Contratto può avere una durata contrattuale minima di 5 anni e massima di 18 anni, la durata contrattuale è scelta dal Contraente ed indicata nella Proposta. La durata pagamento premi coincide con la durata contrattuale.

Il Contratto si scioglie nei seguenti casi:

- alla scadenza del Contratto;
- decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di liquidazione del riscatto totale.

Art. 14 – SPESE

• CARICAMENTO PERCENTUALE SUL PREMIO

Su ciascun versamento - sia esso premio ricorrente che versamento aggiuntivo - effettuato dal Contraente, la Società trattiene un caricamento percentuale che varia in base al cumulo degli importi complessivamente versati, così come indicato di seguito:

SCAGLIONI DI PREMIO (CUMULO DEI VERSAMENTI)	% DI CARICAMENTO
fino ad Euro 5.000,00	3,50%
da Euro 5.000,01 ed oltre	1,50%

Di conseguenza, indipendentemente dal momento in cui i premi vengono corrisposti, al crescere dell'ammontare complessivo corrisposto nel corso del piano, decresce l'incidenza del caricamento percentuale trattenuto dalla Società.

Per il calcolo del cumulo dei versamenti si tiene conto sia dei premi ricorrenti che dei versamenti aggiuntivi.

• SPESA ANNUALE DI GESTIONE DEL CONTRATTO

La spesa annuale di gestione è pari a Euro 10,00.

La spesa annuale di gestione viene trattenuta dalla Società in un'unica soluzione, sia alla data di decorrenza del contratto che ad ogni ricorrenza annuale.

L'importo della spesa annuale di gestione viene convertito in un numero di quote da detrarre dal totale delle quote accantonate, in base al valore unitario delle stesse alla data di decorrenza ed alle rispettive ricorrenze annue.

• SPESA DI RECESSO

Nel caso in cui il Contraente receda dal Contratto la Società rimborserà al Contraente l'importo come indicato all' Art. 12 "DIRITTO DI RECESSO" al netto di una spesa fissa pari a 50,00 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

• SPESA FISSA IN CASO DI RISCATTO TOTALE E PARZIALE

In caso di riscatto è prevista una spesa fissa a carico del Contraente pari a 50,00 Euro.

• SPESA FISSA IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In caso di sostituzione di uno dei Fondi Interni Assicurativi CU A1 – CU A3 – CU A4 – CU A6 precedentemente scelto con un altro tra questi Fondi Interni Assicurativi, è prevista una spesa fissa a carico del Contraente di 20,00 Euro a partire dalla terza sostituzione.

Art. 15 - SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere al Soggetto Incaricato, mediante il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi, la conversione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo inizialmente scelto tra i Fondi Interni Assicurativi CU A1 – CU A3 – CU A4 – CU A6 in quote di un altro Fondo scelto tra gli stessi Fondi.

Il controvalore della totalità del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto viene così trasformato in controvalore del numero di quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione.

La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto dal Contraente, in base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi Interni Assicurativi;
- detto importo, al netto della spesa fissa stabilita dalla Società pari a 20,00 Euro – come indicato al precedente Art. 14 “SPESE” - viene diviso per il valore unitario delle quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo, del medesimo giorno. La spesa fissa non si applica nelle prime due sostituzioni.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo**, che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il nuovo e vecchio Fondo:

- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di quote vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.

Art. 16 - RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le quote residue.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperto successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società per il numero di quote alla stessa data. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto totale, al netto di una spesa fissa di 50,00 Euro.

RISCATTO PARZIALE

Al Contraente è data facoltà di chiedere al Soggetto Incaricato la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che:

- tale valore, di riscatto, al lordo della tassazione prevista, sia non inferiore a Euro 3.000,00;
- il controvalore delle quote residuo dopo il riscatto parziale sia almeno pari a Euro 3.000,00.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale. La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto parziale, al netto di una spesa fissa di 50,00 Euro.

Il Contratto resta in vigore per le quote non riscattate, in riferimento alle quali restano confermate le condizioni previste dal presente Contratto.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente della somma dei versamenti effettuati. Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai versamenti effettuati per effetto del deprezzamento del valore unitario delle quote sia per l'applicazione dei Costi indicati all'Art. 14 "SPESE" che precede. Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.

Art. 17 - PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 18 - BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza del contratto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio.

Art. 19 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, - previa compilazione del relativo Modulo di Richiesta di Liquidazione - indirizzate comunque a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi 94, 20131 Milano -;
- inviate a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I trenta giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Incaricato;
- alla Direzione della Società.

Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica;*
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) HA lasciato testamento: verbale di pubblicazione o copia autenticata del testamento stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata***

sostitutiva dell'atto notorio nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire ed in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato;

- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire – sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
- dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE E PARZIALE

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato autocertificazione di esistenza in vita;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di Richiesta di Liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata sopra in caso di riscatto totale.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA

- l'Assicurato, al momento della presentazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato - la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii, unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita o autocertificazione dell'Assicurato;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci, sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione, fornito dal Soggetto Incaricato, e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- il Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta – entro tre mesi prima della scadenza contrattuale - l'eventuale scelta di opzione di conversione del capitale a scadenza in rendita o il differimento della scadenza.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la Sede della Società o del Soggetto Incaricato.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 20 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società, dietro raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal Contraente, ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, richiede l'assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, deve essere richiesta dal creditore pignoratizio.

Art. 21 - TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Fermo restando che i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in numero di quote, nei Fondi Interni Assicurativi, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Società.

Art. 22 - IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 23 - DUPLICATO DELLA PROPOSTA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 24 - TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 25 - ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente e all'Assicurato ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 26 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU A1, CU A3, CU A4, CU A6

Art. 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati CU A1, CU A3, CU A4 e CU A6.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, sceglie uno dei Fondi Interni Assicurativi tra quelli predisposti dalla Società.

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi Interni Assicurativi con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

Art. 2 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nei Fondi Interni Assicurativi, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- Fondo CU A1: basso
- Fondo CU A3: medio-basso
- Fondo CU A4: medio-alto
- Fondo CU A6: alto

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in quote di uno dei Fondi Interni Assicurativi, denominati: CU A1, CU A3, CU A4 e CU A6.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

La gestione degli Attivi, sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, verrà delegata ad un operatore qualificato (Pioneer Investment Management SGRpA, Società appartenente al Gruppo Unicredit Italiano), nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al

gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

Gli eventuali crediti d'imposta su Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai gestori non verranno riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

Art. 3 - PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

A ciascun Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

Art. 4 - DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

Il Contraente decide, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare i versamenti effettuati in quote di uno solo fra i Fondi Interni Assicurativi, denominati CU A1, CU A3, CU A4 e CU A6.

I capitali conferiti a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto sono investiti dalla Società nel rispetto dei limiti previsti dagli Artt. 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 5 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A1

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU A1 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	10%	50%
Obbligazionario	40%	90%

Art. 6 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A3

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU A3 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	40%
Obbligazionario	35%	75%
Azionario	10%	50%

Art. 7 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A4

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU A4 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	20%	70%
Azionario	30%	70%

Art. 8 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A6

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU A6 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	50%
Azionario	50%	100%

Art. 9 - SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari all'1,15% su base annua. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui al successivo Art. 11 "REVISIONE CONTABILE".
- e) Ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 1,80%. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto totale senza penalità.

Si precisa che la commissione massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore a:

- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,20% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,75% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Art. 10 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi di cui al precedente Art. 9 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nella nota informativa (punto 1.2.1 "PRESTAZIONI COLLEGATE AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU A1 – CU A3 – CU A4 – CU A6"). La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza di ciascun Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori

nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Art. 11 - REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del Decr. Leg. 58/1998, e successive modificazioni che attesta la rispondenza di ogni Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società dal primo aprile di ciascun anno con riferimento all'esercizio precedente.

Art. 12 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il presente Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

Agenzia di Assicurazione



UniCredit Assicura S.r.l. – Sede Legale 20158 Milano – Bodio Center, Viale Bodio, 29 - Tel. 02.332214.1 – Fax 02.39314272
Capitale Sociale Euro 100.000 versato – Codice fiscale e Partita IVA 12292500159 – R.E.A. di Milano n. 1544176
Registro Imprese di Milano n. 317134/97
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredito Italiano SpA